STATUTO ORGANICO PER L'ORFANOTROFIO FEMMINILE ANNESSO ALLO...

Orfanotrofio femminile

STATUTO ORGANICO

PER

L' ORFANOTROFIO FEMMINILE

ANNESSO ALLO SPEDALE

DI

MONTALCINO

SIENA — 1869
TIP. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI

TITOLO I.

CARATTERI, E SCOPO DELL' ISTITUTO.

1. L' Orfanotrofio femminile annesso all' Ospedale di S. Maria della Croce ha per scopo di donare un padre od una madre d' adozione a povere orfanelle, ed in loro difetto ad altre fanciulle bisognose della Città nel numero possibilmente maggiore; di ricoverarle, raccoglierle in famiglia, costantemente vigilate, nutrirle, vestirle, informarle alla conoscenza ed esercizio dei doveri religiosi e sociali, fornirle d' elementare istruzione e di crescerle docili, morigerate, disinvolte, ed abili ai lavori donneschi, finchè non averanno compita l' età di anni venticinque, ed anche prima, quando sien richieste dai loro congiunti tenuti ad alimentarle, o si presenti loro occasione di matrimonio, o d' altro stabile collocamento.

TITOLO II.

DEI COMPONENTI L' ORFANA FAMIGLIA.

2. L' orfana famiglia si compone di sedici fanciulle contraddistinte coll' antica appellazione d' alunne, ed

è posta sotto l' immediata dipendenza dell' Istitutrice, e la soprintendenza del Rettore dello Spedale.

3. Il numero succennato rimarrà completo col graduale rimpiazzo dei quattro posti figurati coperti da altrettante pensionarie del luogo Pio.

TITOLO III.

DELLE FANCIULLE ELIGIBILI.

4. Sono eligibili per gradi respettivamente esclusivi — 1. Le Orfane propriamente dette — 2. Le figlie di vedove — 3. Le figlie di vedovi — 4. Tutte indistintamente le fanciulle povere della Città. — 5. Le Orfane, e povere della campagna purchè Comuniste.

5. A qualsiasi delle cinque categorie appartenga l' aspirante dovrà corredare la sua istanza dei documenti costatanti, oltre la povertà, stato di famiglia, subita vaccinazione, e costituzione fisica sana, e valida, d' aver compiuto l' ottavo anno, e non il duodecimo.

6. L' Orfana per altro, la quale, non concorrendo con altre Orfane, resterebbe per difetto, o per eccesso di età esclusa dalle comprese nella seconda categoria verrà, in grazia del suo stato più miserando, preferita a quest' ultima, qualora abbia compiuto l' ottavo anno, e non oltrepassato il decimo terzo.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE DELL' ORFANOTROFIO.

7. L' amministrazione dell' Orfanotrofio è affidato ad una Deputazione composta d' un Rettore che la

presiede, e di quattro Membri. Tanto il primo, che i secondi sono nomi nati dal Consiglio Comunale. Il Rettore è inamovibile, menochè per giuste e gravi cause, gli altri membri si rinnuovano ogni anno per metà; nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso dall' anzianità, esse sono però sempre rieligibili.

8. La Deputazione si convoca dal Rettore, s' aduna nella sua stanza d' Uffizio ed il Computista dello Spedale fa le veci di Segretario della medesima.

9. Le deliberazioni non sono valide senza la presenza del Rettore, o almeno di due Deputati. Le proposte rimangon vinte a maggioranza assoluta di voti — Le deliberazioni sono scritte succintamente in apposito libro, e convalidate dalla firma dei Deputati presenti, e sono mandate ad esecuzione dal Rettore.

10. È nulla di pieno diritto la deliberazione contraria alle Leggi vigenti, e al presente Regolamento.

11. La Deputazione è autorizzata a deliberare su tutto ciò che interessa l' Orfanotrofio ed in specie.

1. Sulla elezione provvisoria dell' Istitutrice con gli oneri, ed appuntamenti stabiliti dal presente Regolamento.

2. Sulla conferma, o nomina definitiva dell' Istitutrice obbligatasi presso il Rettore di non dimettersi, se non previa disdetta data, o accettata in scritto tre mesi avanti.

3. Sulla licenza della Istitutrice che cessi dal corrispondere, e mal corrisponda. Nel primo caso deve assegnarsi alla licenzianda un trimestre a provvedersi; nel secondo detto termine può abbreviarsi, ed ancora esigendolo circostanze, omettersi.

4. Sul conferimento dell' Alunnato vacante alle fanciulle, che tra le eligibili, riconoscano i Deputati aver più titoli delle altre postulanti, alla carità dell' Istituto.

5. Sulla cessazione dell' Alunnato per avere il luogo pio fornito il suo compimento verso l' Alunna che lo ha goduto. L' Alunna decaduta è raccomandata al Rettore acciò temperando coll' equità al giudizio profferito secondo giustizia dai Deputati, faciliti alla giovane una conveniente sistemazione, e le accordi un termine, che può estendersi fino ad un' anno, sempre che con questo non venga ad oltrepassare il limite dei 25 anni d' età.

6. Sull' aumento, o diminuzione a posti scoperti del numero degli Alunnati stabilito nel presente Regolamento all' art. 2 salva l' approvazione della Deputazione Provinciale.

TITOLO V.

DELL' ISTITUTRICE.

12. Una sola Istitutrice, nominata, come all' Articolo 11. presiede senza mancare alla deferenza che deve al Rettore qual madre, sotto tutti i rapporti esemplare, alle Alunne, e si concilia l' amore, il rispetto, e l' obbedienza, che pure ha diritto d' esigere dalle medesime.

13. È suo carico di sorvegliarle con assiduità, e prudenza; d' educarle moralmente, e civilmente conforme alla loro educazione; d' ammaestrarle nella dottrina cristiana, nel leggere, scrivere, e far conti di co-

mune necessità; nel puntuale, e disinvolto disbrigo delle faccende domestiche e nei lavori donneschi principalmente propri dei mestieri esercitati dalle popolane, il tutto coerentemente alle regolamentarie disposizioni, e agli ordini del Rettore, col quale concerta l'ordine della famiglia.

14. Merita in specie venga raccomandato alla medesima di non lasciar disoccupate le Alunne, e di tenerle invece, non risparmiando stimoli, e compensi, in attività per modo, che anche nelle necessarie loro ricreazioni, non rimangono inerti, e nell'abbandono di se stesse, quasi nate ad ingannare, anzichè utilizzare il tempo, o a trascinare cicalando una vita disutile a se ed agli altri.

15. Trasmetto mensilmente al Rettore in apposito modulo, datato, e firmato, lo stato informativo sopra la costituzione fisica, e sulla morale condotta tendenza, attitudine, capacità, e progresso di ciascuna Alunna.

16. Ha comune con tutte indistintamente le Allieve la Cassa dei lucri fatti con i propri lavori, tanto pell' Ospedale, quanto per fuori.

17. La Istitutrice conformandosi alle disposizioni e agli ordini che verranno dati dal Rettore, riceve in consegna, e custodisce sotto la sua responsabilità tutta la biancheria per vestiario, e da camera, e tutti i tessuti in pezza, o lavorati, ed ogni altro genere di guardaroba per uso distinto del conservatorio, e dello Spedale, purchè i due luoghi si trovino collocati nel medesimo stabile.

18. Lo stipendio annuo al posto d' Istitutrice è fissato in Lire dugento sessantuno, oltre il vitto a comune, e l'alloggio nello Stabilimento, consistente in

una camera mobiliata, lume e fuoco. Non potranno mai per alcun titolo accordaglisi gratificazioni.

19. Un Alunna scelta fra le più anziane, ed abili dalla Istitutrice, ed approvate dal Rettore farà le veci d' Istitutrice in ogni caso d' assenza ordinaria o straordinaria della titolare in ufficio, la quale del resto non può allontanarsi dallo Stabilimento senza il permesso del Rettore.

TITOLO VI.

DEL RETTORE.

20. Si concentrano nel Rettore tutte le facoltà amministrative, e direttive dell'Istituto, in quanto non sieno contrarie alle Leggi vigenti, e al presente Regolamento.

21. Il Rettore esercita qual padre accurato, provvido, e discreto la sua superiorità sull' Alunne, e la stessa loro Istitutrice.

22. Provvede a che non ricevano nel Conservatorio offesa, benchè minima, la religione, la pietà, il costume, la decenza, il buon ordine, con misure preventive, ed occorrendo colle disciplinarie, le quali, oltre agli ammonimenti, e privazioncelle consuete, possono nei casi gravi, e di urgenza estendersi anche all'espulsione dell' Alunna incorreggibile, e scandalosa, e della stessa Istitutrice, informandone tosto la Deputazione di che all' Articolo 7 per consueti provvedimenti.

23. Cura che si sviluppi, e progredisca l'insegnamento nelle varie sue diramazioni; supplisce alla Istitutrice, la quale fornita d' altronde di qualità, doti, ed

attitudini soddisfacenti, cioè cuore di madre schietta ed illiminata pietà, di purità di contegno, cortesia di maniere, affabilità non disgiunta dalla più decisa avversione al cicalamento frivolo, maldicente, o immodesto non possedesse nel grado desiderabile la Calligrafia, l' Aritmetica e la capacità in qualche necessario lavore, come per esempio nel tessere con affidarne provvisoriamente a persone di sua fiducia l' incarico del relativo ammaestramento effettuabile alla presenza dell' Istitutrice medesima.

24. Nelle frequenti visite fatte non sfuggono fra le altre alle sue ispezioni e gli attrezzi, i filatoi, i telai, e le altre macchine pei lavori, e trovato, o le une, o gli altri meno atti alla loro destinazione, ordina le riparazioni occorrenti, o l' acquisto d' altri di maggior perfezione.

25. Di mano a mano che più sentito gli si presenta il bisogno, d' insinuare, o sviluppare nelle Allieve, o la docilità, o l' amorevolezza spiegata con i fatti, o un contegno franco e disinvolto, ma semplice, non affettato, ne lezioso, o il parlare non scorretto, ne villano, o da piazza, ovvero di richiamare a maggior profitto nell'apprendere, e la Dottrina Cristiana, o il leggere e scrivere, o qualche determinato lavoro, adopera a destare in esse l' emulazione con due tre o più premi.

26. Al principiare d' ogni anno notifica all' Alunne, come quella tra loro che si distinguerà sopra le altre nella dote prescelta dalle su esemplate, e che anderà dichiarando, conseguirà a fin d' anno uno dei premi scelti, e destinati dalla Deputazione, di che all' Art. 7 a proposta del Rettore, i quali debbono essere di tenue valor materiale.

27. Concilia l' interesse dell' Amministrazione dello Spedale coi vantaggi dell' Alunne, commettendo alle medesime i tessuti, le imbiancature, i rattoppi, e quant' altro sia da loro in opere manuali di cui abbisogna l' ospedale e retribuendo alle Alunne, altronde tenute a prestare i loro servigi allo Stabilimento, che le mantiene, un quarto delle relative mercedi, che sarebbero dovute ai lavoranti estranei al luogo Pio.

28. Facilita ogni via di sistemazione che s' apprese a favore d' alcuna Convittrice, servendo così al dovere che la richiama a far posto ad altra povera fanciulla, ma solo allora che nell' interesse della giovane sistemanda, ed assenziente stimi accettabile l' offerto collocamento.

29. La richiesta d' un Alunna a servizio di privata famiglia, tutto che inececzionabile, non verrebbe accolta coi riguardi dovuti all' inesperienza dell' abilitanda dal Conservatorio, ove il richiedente non s' impegnasse col Rettore a non dimetterla, almeno per un semestre, salvo il caso d' infedeltà, mal costume, o altro intollerabile difetto.

30. Alla proposta d' un matrimonio, riconosciuto improvvido, il Rettore, non ometterà di porgere alla sua sottoposta i motivati suoi dissuasivi consigli, e d' operare a rendergli efficaci. Ma quando la nubile superati gli anni ventuno non si mostri disposta a secondargli, o essendo minore abbia riportato il consenso legale, cesserà da ogni sorta di opposizione, e si presterà colle debite cautele a che il matrimonio avvenga regolarmente.

31. L' Alunna abilitata per causa di matrimonio avvenuto prima che sia dichiarata decaduta dal posto o nel termine di sollevanza accordatole all' Art. 5. ha

diritto al sussidio dotale che il luogo Pio ripristina, nel caso figurato, in Lire cento. Tal sussidio le viene corrisposto dal Rettore unitamente alla dovutale quota sui lucri, e risparmi fatti durante il Convitto.

TITOLO VII.

DEL PERSONALE DELL' ORFANOTROFIO

32. Essendo l' amministrazione dell' Orfanotrofio unita, e connessa con quella dello Spedale, ne consegue, che il personale di questo, senza diritto ad alcun aumento di provvisione, o gratificazione, deve come nel passato, prestare l' opera propria per tutto ciò che riguarda il primo.

I componenti tutti quel personale, meno gl' Inservienti, sono, come il Rettore, nominati dal Consiglio Comunale. Gl' Inservienti dalla Deputazione istituita col presente Statuto.

33. La pianta del personale non potrà essere aumentata, nè gli stipendi accresciuti senza l' approvazione dell' Autorità tutoria.

Approvato colle deliberazioni Consigliari del 2 Marzo 1867 e 11 Novembre 1868.

IL SINDACO
TULLIO SANTI CANALI

IL SEGRETARIO
Tito Costanti

Firenze addì 25 Gennaio 1869.
Visto D' ORDINE DI S. M.

IL MINISTRO
G. CANTELLI

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista la Deliberazione 11 Novembre 1868 del Consiglio Comunale di Montalcino, relativa all'approvazione dello Statuto Organico di quell'Orfanotrofio femminile;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale del 21 Dicembre 1868;

Vista la Legge 3 Agosto 1862 sulle Opere pie;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo Statuto Organico dell'Orfanotrofio femminile di Montalcino — Siena — deliberato ed adottato nelle due adunanze di quel Consiglio Municipale del 2 Marzo 1867 e 11 Novembre, 1868 e composto di trentatre articoli.

Il medesimo statuto sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro dell'Interno, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Firenze addì 25 Gennaio 1869.

f.° **VITTORIO EMANUELE**
f.° G. CANTELLI

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Il Segretario Capo
DELLA PROVINCIA DI SIENA
G. Tonelli